

**Modello metodologico procedurale e organizzativo  
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE - LEADER**

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL), strumento attuativo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito Programma) e in particolare dell'Asse IV – Leader, costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (D.C.R. 351/2007) alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

I Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) elaborano i PSL tenendo conto dei contenuti del Programma in merito alle strategie di sviluppo locale e delle informazioni, degli approfondimenti e delle valutazioni sviluppate in sede di VAS del Programma, nella logica dell'integrazione delle considerazioni ambientali sin dalle fasi iniziali del processo decisionale.

### 1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420) (di seguito DGR 6420/2007)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 2.1 Considerazioni generali

Il processo di selezione dei PSL e dei GAL avviene attraverso l'emanazione di un bando da parte dell'Autorità di Gestione del Programma (*D.G. Agricoltura*), la cui valutazione, affidata al Comitato di Gestione, sarà articolata in due momenti distinti e consequenziali: il primo (*preselezione*) sarà finalizzato a determinare l'ammissibilità dei PSL alla selezione; il secondo (*valutazione*) definirà la graduatoria di merito dei PSL ritenuti ammissibili e individuerà i GAL ammessi all'attuazione dell'Asse IV - Leader.

La decisione di sottoporre i PSL alla procedura di Valutazione ambientale – VAS (punto 2.2) o di Verifica di assoggettabilità alla VAS (punto 2.3) è affidata al Comitato di Gestione che,

contestualmente alla preselezione, determinerà la procedura di valutazione ambientale a cui assoggettare ciascun PSL sulla base delle informazioni fornite dai GAL.

Saranno esclusi dall'applicazione della Valutazione ambientale – VAS o della Verifica di assoggettabilità i PSL caratterizzati da strategie di sviluppo che prefigurano interventi esclusivamente di natura immateriale.

I PSL giudicati ammissibili in base ai criteri individuati nel bando di selezione daranno avvio al processo valutazione ambientale tenendo conto delle indicazioni di cui al presente documento, e porteranno a termine il processo di elaborazione del PSL.

La conclusione del percorso di Verifica di assoggettabilità o di VAS, rappresentata rispettivamente dall'espressione di una decisione sull' assoggettabilità alla VAS o di un parere motivato vincolante positivo, è condizione necessaria per accedere alla fase di valutazione e di definizione della graduatoria di merito dei PSL.

## 2.2 Valutazione ambientale - VAS

---

Ricadono nell'ambito di applicazione della valutazione ambientale – VAS, i PSL:

- a) elaborati per i “settori agricolo, forestale” e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti ambientali sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

La valutazione di incidenza è integrata in sede di VAS (vedi Allegato 2 della DGR 6420/2007). Il proponente dovrà predisporre lo studio di incidenza, i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato D della D.G.R. n. VII/14106 del 12.09.2003, da trasmettere all'autorità competente in materia di SIC e ZPS insieme all'istanza di valutazione di incidenza.

## 2.3 Verifica di assoggettabilità alla VAS

---

Ricadono nella Verifica di assoggettabilità alla VAS i PSL che non soddisfano i requisiti descritti alle lettere a) e b) del punto 2.2 ma prefigurano strategie di intervento che potrebbero determinare effetti significativi sull'ambiente.

Il procedimento di Verifica conduce alla decisione se assoggettare o meno l'elaborazione del PSL alla procedura di VAS.

# 3. SOGGETTI INTERESSATI

## 3.1 Elenco dei soggetti

---

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il PSL si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

## 3.2 Il proponente

---

Il proponente è il GAL o, nel caso di nuovi territori non ancora costituiti in GAL, il soggetto individuato quale capofila del GAL.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- alla Verifica di assoggettabilità alla VAS - punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.8;
- alla Valutazione ambientale – VAS - punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8 e 6.10.

### 3.3 Autorità procedente

---

L'autorità procedente è l'Autorità di Gestione del Programma (*D.G. Agricoltura*) che sovrintende al processo previsto per la selezione dei PSL.

### 3.4 Autorità competente per la VAS

---

L'autorità competente per la VAS è la Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale strategica – VAS (*D.G. Territorio e Urbanistica*) con il supporto dell'Autorità Ambientale regionale (*D.G. Ambiente, Energia e Reti*).

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato.

### 3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

---

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web<sup>1</sup> individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
  - ARPA – dipartimento provinciale;
  - ASL;
  - Enti gestori di aree protette;
  - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia<sup>2</sup>;
- b) sono enti territorialmente interessati
  - Regione;
  - Provincia;
  - Comunità Montane;
- c) contesto transfrontaliero/di confine
  - Svizzera – Cantoni;
  - Regioni, Province e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione del proponente, con particolare riferimento ai Consorzi di bonifica, ove presenti sul territorio, e alle Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (AATO).

### 3.6 Il pubblico e il pubblico interessato

---

**Pubblico:** una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

**Pubblico interessato:** il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

---

<sup>1</sup> Nello specifico, sul sito ufficiale del GAL o, nel caso di nuovi territori non ancora costituiti in GAL, sul sito del soggetto capofila.

<sup>2</sup> Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004)

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al PSL, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

### 3.7 Autorità competente in materia di SIC e ZPS e di V.I.A.

---

Sono competenti in materia di SIC e ZPS e di V.I.A. le strutture della Giunta regionale incaricate.

## 4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

---

### 4.1 Finalità

---

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

### 4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

---

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di PSL sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

#### a) Conferenza di Verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di PSL (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

#### b) Conferenza di Valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione volta ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Qualora la Verifica di assoggettabilità si concluda con l'assoggettamento del PSL a VAS, la Conferenza di Verifica assume contestualmente la valenza di prima Conferenza di Valutazione.

#### 4.3 Comunicazione e Informazione

---

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

#### 4.4 Consultazione transfrontaliera

---

Qualora il PSL generasse effetti ambientali rilevanti in contesti transfrontalieri, il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.5 lettera c) una sintesi della proposta di PSL e la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale ai soggetti transfrontalieri coinvolti, fissando il termine, non superiore a sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse a partecipare al procedimento.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti esprimano l'interesse a partecipare al procedimento, i pareri e le osservazioni delle autorità e del pubblico devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale di cui al punto 6.5.

### 5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

#### 5.1 Le fasi del procedimento

---

La verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema PSL – Verifica di assoggettabilità dalla VAS / Valutazione ambientale - VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PSL contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione.

#### 5.2 Avviso di avvio del procedimento

---

La verifica di assoggettabilità dalla VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PSL da parte del proponente (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera del proponente mediante pubblicazione su web e trasmesso alla autorità procedente che cura la pubblicazione sul sito web regionale.

#### 5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

---

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

#### 5.4 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PSL

---

Il proponente predispone un rapporto preliminare della proposta di PSL contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

*Caratteristiche del PSL, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il PSL stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il PSL influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del PSL per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al PSL;*
- *la rilevanza del PSL per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

*Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
  - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Il rapporto preliminare potrà essere redatto prendendo come primo riferimento i contenuti dell'analisi di contesto effettuata nel PSR, nonché dal Rapporto Ambientale e dalla Dichiarazione di sintesi. Tali contenuti dovranno essere specificati ed approfonditi sia per quanto riguarda gli aspetti peculiari del contesto ambientale locale che per i contenuti della strategia di ciascun PSL.

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

#### 5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

---

Il proponente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici, il rapporto preliminare della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi (vedi punto 5.4) e pubblica sul sito web l'avviso di deposito (fac simile B). Contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione alla autorità procedente e alla autorità competente per la VAS.

Il proponente comunica l'avvenuta messa a disposizione della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e agli enti territorialmente interessati.

L'autorità procedente cura la pubblicazione del rapporto preliminare della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti sul sito web regionale.

#### 5.6 Convocazione conferenza di verifica

---

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di Verifica alla quale partecipano i soggetti suddetti ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Il proponente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

## 5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

---

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della Conferenza di Verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il PSL al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C).

In caso di non assoggettabilità alla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del PSL, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

Qualora la Conferenza di Verifica si esprima in merito alla necessità di sottoporre a VAS il PSL, la consultazione effettuata sostituisce a tutti gli effetti la consultazione prevista sulla fase di *scoping*, in cui i soggetti con competenza ambientale sono chiamati ad esprimersi in merito alla portata delle informazioni da considerare nell'elaborazione del rapporto ambientale.

## 5.8 Informazione circa la decisione e trasmissione alla Giunta Regionale

---

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul web da parte del proponente e dell'autorità procedente (fac simile D).

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del PSL.

Il proponente, insieme al partenariato, provvede alla presa d'atto del PSL e alla trasmissione all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS della documentazione qui elencata:

- PSL;
- verbale della conferenza di verifica;
- eventuali osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- rapporto preliminare e provvedimento di verifica.

Gli atti del PSL, comprensivi del provvedimento di verifica, sono:

- depositati presso gli uffici del proponente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

## 5.9 Approvazione dei PSL ritenuti ammissibili

---

L'istruttoria dei PSL che hanno portato a termine il processo di Verifica di assoggettabilità e ritenuti ammissibili in base ai criteri previsti dal bando di selezione è effettuata dal Comitato di Gestione del Programma, il quale predispone la graduatoria definitiva approvata con atto formale.

# 6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PSL (VAS)

## 6.1 Le fasi del procedimento

---

La VAS del PSL è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema PSL – Verifica di assoggettabilità alla VAS / Valutazione ambientale - VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. convocazione della prima conferenza di valutazione per la definizione dell'ambito di influenza e della portata delle informazioni da considerare;
4. elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
5. messa a disposizione proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
6. convocazione conferenza di valutazione;
7. formulazione parere ambientale motivato;
8. elaborazione della dichiarazione di sintesi e informazione circa la decisione;
9. gestione e monitoraggio.

## 6.1 bis Procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità

---

La VAS del PSL a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
2. messa a disposizione;
3. convocazione conferenza di valutazione;
4. formulazione parere ambientale motivato;
5. elaborazione della dichiarazione di sintesi e informazione circa la decisione;
6. gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

## 6.2 Avviso di avvio del procedimento

---

La VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PSL ad opera del proponente (fac simile E).

Tale avviso è reso pubblico ad opera del proponente mediante pubblicazione sul sito web e trasmesso alla autorità procedente che cura la pubblicazione sul sito web regionale.

## 6.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

---

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

## 6.4 Elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale

---

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PSL, l'autorità competente per la VAS fornisce indicazioni al proponente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- definizione delle forme di consultazione da attivare, dei soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e del pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PSL (*scoping*) e delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva.

### percorso metodologico procedurale

*Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PSL e della relativa VAS, sulla base dello Schema PSL – Verifica di assoggettabilità alla VAS / Valutazione Ambientale – VAS, in coda al presente modello.*

### scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

*Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web *sivas* e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.*



*Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PSL e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).*

#### elaborazione del Rapporto Ambientale

*Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.*

*Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 4/2008, sono quelle elencati nell'allegato IV del citato Decreto:*

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PSL e del rapporto con altri pertinenti p/p;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PSL;*
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PSL, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PSL, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale.*
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PSL;*
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

*La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.*

*Un riferimento per la redazione dei documenti è rappresentata dal Rapporto ambientale e dalla Dichiarazione di sintesi prodotti nell'ambito del percorso di VAS del PSR. Tali contenuti dovranno essere specificati ed approfonditi per il contesto locale e contestualizzati in base alla strategia di ciascun PSL.*

## **6.5 Messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale**

---

Il proponente mette a disposizione, per sessanta giorni, presso i propri uffici e gli uffici delle Province territorialmente interessate, la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale comprensiva della Sintesi non Tecnica e pubblica su web l'avviso di deposito (fac simile F). Contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione alla autorità procedente e alla autorità competente per la VAS.

Il proponente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale corredata della Sintesi non Tecnica, al fine dell'espressione del loro parere che deve essere inviato al proponente entro sessanta giorni dalla messa a disposizione.

Se necessario, il proponente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS, corredato di istanza di valutazione di incidenza.

L'autorità procedente cura la pubblicazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale corredata dalla Sintesi non Tecnica sul sito web regionale e di un avviso di messa a disposizione della documentazione (fac simile F)

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici della Regione e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal PSL o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del PSL e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

## 6.6 Convocazione conferenza di valutazione

---

La conferenza di valutazione è convocata dal proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva come descritto ai punti 4.2 e 6.4 del presente documento.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale a cura del proponente.

## 6.7 Formulazione parere motivato

---

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale, formula il parere motivato.

A tale fine, sono acquisiti:

- i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e contributi inviati dal pubblico.

Il parere motivato (fac simile G) deve contenere considerazioni almeno in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PSL rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del PSL;
- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio.

## 6.8 Informazione circa la decisione e trasmissione alla Giunta Regionale

---

Il proponente, insieme al partenariato, provvede ad apportare eventuali modifiche o integrazioni sulla base delle indicazioni del parere ambientale motivato e alla presa d'atto del PSL.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone la dichiarazione di sintesi (fac simile H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSL e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PSL e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PSL.

Il proponente trasmette all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS la documentazione qui elencata:

- PSL, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- verbale della conferenza di valutazione;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- parere ambientale motivato e Dichiarazione di sintesi.

Gli atti del PSL, comprensivi del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della Dichiarazione di sintesi e del parere ambientale motivato, sono:

- depositati presso gli uffici del proponente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale (vedi allegato 3).

Il proponente comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.

L'autorità procedente cura la pubblicazione della informazione circa la decisione (fac simile I) sul sito web sivas.

## 6.9 Approvazione dei PSL ritenuti ammissibili

---

L'istruttoria dei PSL che hanno portato a termine il percorso di VAS e ritenuti ammissibili in base ai criteri previsti dal bando di selezione è effettuata dal Comitato di Gestione del Programma, il quale predispone la graduatoria definitiva approvata con atto formale.

## 6.10 Gestione e monitoraggio

---

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente generati dall'attuazione del PSL. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal PSL, consentendo di verificare se esse sono in grado di conseguire gli obiettivi anche ambientali che il PSL si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di popolamento e aggiornamento degli indicatori;
- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione;
- contenuti dei report periodici di monitoraggio;
- modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PSL approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Schema 1o PSL – Verifica di assoggettabilità alla VAS / Valutazione Ambientale – VAS

Fase del piano	Processo del PSL	Valutazione ambientale - VAS	Verifica di assoggettabilità
<b>Fase 1</b>  Preparazione e Orientamento	P1. 1 Definizione del documento preliminare di PSL  P1.2. Trasmissione del documento preliminare di PSL all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS	A1. 1 Verifica dei requisiti per l'applicazione della VAS o della Verifica di assoggettabilità alla VAS, comprendente la verifica di possibili interferenze con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)	
<b>Preselezione</b>	<b>Verbale Comitato di Gestione</b> in merito alla ammissibilità dei PSL e alla procedura di valutazione ambientale a cui sottoporre ciascun PSL		
<b>Conferenza di Verifica / di Valutazione</b>	<b>Avvio del confronto</b>		
<b>Fase 2</b> Elaborazione e redazione	P2. 1 Documento preliminare di PSL	A2. 1 Pubblicazione dell'avvio del processo di VAS o di Verifica di assoggettabilità A2. 2 Mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico	
		A2. 3 Elaborazione del documento di scoping	A2. 3 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PSL e di determinazione degli effetti significativi sull'ambiente (allegato II della Direttiva)
			<b>messa a disposizione (30 giorni)</b> <b>comunicazione</b> della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati <b>trasmissione</b> alla Regione
			<b>pubblicazione sul sito web regionale</b> ad opera dell'autorità procedente
<b>Conferenza di Verifica / di Valutazione</b>		<i>Prima Conferenza di valutazione</i>  Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale  Verbale conferenza	<i>Conferenza di verifica</i>  <b>Verbale conferenza</b> in merito all'assoggettabilità o meno del PSL dalla procedura di VAS  <b>Decisione</b> L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o non assoggettare il PSL alla valutazione ambientale
			<b>Informazione circa la decisione</b> e pubblicazione del provvedimento su web
<b>Fase 2</b> Elaborazione e redazione		A2. 4 Elaborazione della proposta di Rapporto Ambientale A2. 5 Elaborazione dello Studio di Incidenza delle scelte del PSL sui Siti della Rete Natura 2000 (se previsto)	<b>In caso di non assoggettabilità alla VAS</b> si procede con l'elaborazione del PSL definitivo  <b>In caso di assoggettabilità alla VAS</b> si procede con il percorso di Valutazione ambientale - VAS
	P2. 2 Elaborazione della proposta di PSL	A2. 6 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica	A2. 4 Integrazione di eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica
	P2. 2 Proposta di PSL		
	<b>messa a disposizione (60 giorni)</b> della proposta di PSL, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica <b>comunicazione</b> della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati <b>invio</b> dello Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS e istanza di valutazione di incidenza <b>trasmissione</b> alla Regione <b>pubblicazione sul sito web regionale</b> e ad opera dell'autorità procedente		

Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale		
	valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente		
	<b>Parere Motivato</b> predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
	P3. 1 <b>Presa d'atto</b> del PSL definitivo e del Rapporto Ambientale da parte del proponente e del partenariato e sottoscrizione della Dichiarazione di sintesi		P3. 1 <b>Presa d'atto</b> del PSL definitivo da parte del proponente e del partenariato
Fase 3 Approvazione	P3.2 <b>Informazione circa la decisione</b> (elaborazione Dichiarazione di sintesi e pubblicazione della documentazione su web)		P3. 2 <b>Trasmissione</b> Il proponente trasmette all'autorità proponente e all'autorità competente per la VAS: <ul style="list-style-type: none"><li>- PSL definitivo (integrato con indicazioni Conferenza di Verifica)</li><li>- verbale della conferenza di verifica;</li><li>- eventuali osservazioni e apporti inviati dal pubblico;</li><li>- rapporto preliminare e provvedimento di verifica</li></ul>
	P3. 3 <b>Trasmissione</b> Il proponente trasmette all'autorità proponente e all'autorità competente per la VAS: <ul style="list-style-type: none"><li>- PSL, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;</li><li>- verbale della conferenza di valutazione;</li><li>- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;</li><li>- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;</li><li>- parere ambientale motivato e Dichiarazione di sintesi.</li></ul>		
	3. 3 <b>Istruttoria</b> dei PSL ritenuti ammissibili da parte del Comitato di Gestione		
	3. 4 <b>Approvazione</b> della graduatoria dei PSL ammissibili a finanziamento		
Fase 4 Attuazione / Gestione	P4. 1 Attuazione e, gestione, monitoraggio del PSL	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica	